



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Magistrato del Consolato di Torino è diviso in due sezioni.

Per la decisione delle cause vertenti in grado di appello i Giudici legali saranno in numero di cinque; per le altre cause basterà l'intervento di tre Giudici.

Interverranno alle udienze di ciascuna sezione due Consoli banchieri o negozianti secondo il prescritto dalle Regie Costituzioni, al qual effetto saranno nominati altri due Consoli ordinari, e due Consoli supplenti pel servizio della nuova sezione.

Le cause di revocazione saranno decise da un numero di Giudici almeno uguale a quello che proferì la sentenza della cui revocazione si tratta.

Art. 2.

All'effetto di comporre le due sezioni è fatta facoltà al Governo di aggiungere al detto Magistrato due Giudici straordinari, e di destinare a tale ufficio due membri di alcun altro Magistrato o Tribunale del Regno, dei quali si possa disporre, compatibilmente alle esigenze del servizio, con che però vi prestino la loro annuenza.

La destinazione potrà eziandio, sotto la stessa condizione della loro annuenza, cadere su persone godenti pensione di aspettativa o di riposo, la quale sarà loro conservata.

Il Governo è pure autorizzato ad applicare temporaneamente all'ufficio dell'Avvocato Fiscale del Consolato un Sostituto Avvocato Fiscale presso un Tribunale provinciale.

Art. 3.

I Membri dei Magistrati e Tribunali ed il Sostituto Avvocato Fiscale che saranno rispettivamente applicati al Magistrato del Consolato, ed all'Ufficio dell'Avvocato Fiscale conserveranno gli attuali loro stipendii, e ripiglieranno l'esercizio delle loro funzioni nei Magistrati o Tribunali a cui appartengano, tosto che sia per la legge deliberata ed attuata in Torino la istituzione di un

Tribunale di commercio, e la conseguente suppressione del Consolato.

Art. 4.

Il numero delle udienze che ciascuna delle sezioni dovrà tenere in ogni settimana, e l'ordine del loro servizio, saranno determinati da speciale regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. Torino il 6 di gennaio 1855.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasilli
U. RATAZZI.

U. RATAZZI